

Art. 3

Banca dati dei numeri portati

1. Il riconoscimento dei numeri oggetto di portabilità per numerazioni geografiche e per numerazioni non geografiche è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, da una apposita banca dati centralizzata, gestita da un organismo indicato dall'Autorità.

2. Le informazioni registrate nella banca dati comprendono comunque l'indicazione del numero portato e dell'operatore *Recipient*.

3. Viene resa disponibile agli operatori e alla Autorità giudiziaria l'associazione tra numero oggetto di portabilità e operatore *Recipient*.

4. Tutti gli operatori hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento della banca dati. In particolare, l'operatore *Recipient* è tenuto a comunicare tempestivamente l'acquisizione del numero oggetto di portabilità all'organismo di cui al comma 1 prima della attivazione della *Service Provider Portability*.

5. La costituzione della precitata banca dati, che nella prima applicazione della presente disciplina sarà transitoriamente gestita dal Ministero delle comunicazioni secondo modalità apposite da concordare, non è vincolante ai fini della introduzione della *Service Provider Portability*, fermo restando l'obbligo della puntuale definizione delle procedure di cui all'articolo 4, comma 5, lettera i).

Art. 4

Modelli di interazione

1. La fornitura della *Service Provider Portability* per numerazioni per servizi geografici presuppone l'adozione di accordi bilaterali tra gli operatori coinvolti, poiché, per le sue caratteristiche tecniche, rende necessario il coinvolgimento dell'operatore *Donor* e dell'operatore *Donating* anche nella fase di attivazione del servizio per ciascuno dei clienti dell'operatore *Recipient*.

2. Il cliente dell'operatore *Recipient* deve essere necessariamente il cliente dell'operatore *Donating*, per quella o quelle numerazioni per le quali si richiede la fornitura della prestazione.

3. Il cliente che intenda richiedere la *Service Provider Portability* comunica per iscritto, con raccomandata A/R, la sua decisione all'operatore *Donating*. In alternativa, la volontà inequivoca del cliente di interrompere il rapporto contrattuale in essere con l'operatore *Donating* e di instaurare, usufruendo della *Service Provider Portability*, un rapporto contrattuale con l'operatore *Recipient*, può essere rappresentata anche da quest'ultimo anche avvalendosi di supporto informatico e in ogni caso secondo le forme previste dall'ordinamento giuridico.

4. Nel caso di cui al comma 3, la richiesta di *Service Provider Portability* deve essere inviata anche al gestore della banca dati di cui all'art. 3.

5. Gli accordi bilaterali tra gli operatori devono contemplare le modalità operative e le condizioni economiche inerenti la *Service Provider Portability*. Tali accordi devono comunque prevedere le modalità con le quali regolare i seguenti aspetti, in conformità alle disposizioni del regolamento di servizio di Telecom Italia e delle carte dei servizi degli altri operatori e nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali:

- a) limiti di applicabilità della prestazione;
- b) modalità di comunicazione delle richieste;
- c) modalità e tempi di attivazione della prestazione;
- d) responsabilità degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente;
- e) responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa;
- f) prevenzione e gestione delle eventuali frodi;
- g) trasferimento dei dati personali del cliente;
- h) procedure gestionali che tengano conto delle interazioni con la fornitura di altri servizi quali la *Carrier Preselection* e l'accesso disaggregato alla rete locale;
- i) procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorità giudiziaria.

6. Gli operatori sono esclusivamente responsabili dell'espletamento delle attività da svolgere sulle rispettive reti per la fornitura della *Service Provider Portability* sul numero o numeri di cui alla richiesta dell'utente.

Art. 5

Regole generali di fornitura

1. La prestazione di *Service Provider Portability* deve essere fornita da tutti gli operatori titolari di apposita licenza o concessione che detengono numerazioni per servizi geografici e per servizi non geografici.

2. La *Service Provider Portability* non modifica la titolarità dell'operatore assegnatario del blocco a cui affrisce il numero oggetto di portabilità. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore *Recipient*, il numero deve ritornare a disposizione del *Donor*, salvo nei casi di portabilità successive.

Art. 6

Disposizioni generali

1. Gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate verso numeri portati sono tenuti, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata, a mantenere gli stessi livelli qualitativi complessivi delle chiamate verso numeri portati.

2. Le condizioni economiche praticate al cliente chiamante rimangono invariate a prescindere dalla applicazione della *Service Provider Portability* al numero del chiamato.

3. Qualora occorra effettuare dei cambi di numero che, per comprovate ragioni tecniche, coinvolgano numeri portati, il cambiamento si applica anche a questi ultimi; l'operatore *Donor* avverte l'operatore *Recipient* con un periodo di anticipo di almeno centoventi giorni, salvo eccezioni previste negli accordi bilaterali tra operatori. Gli operatori *Recipient* dovranno essere in grado di garantire la gestione sia dei vecchi sia dei nuovi numeri nel periodo transitorio previsto dal regolamento di servizio di Telecom Italia e dalle carte dei servizi degli altri operatori. L'operatore *Donor* e l'operatore *Recipient* dovranno concordare le condizioni di fornitura dei messaggi in fonia inerenti i cambi numero.

4. L'identità della Linea Chiamante (CLI) e le sue eventuali caratterizzazioni o restrizioni ai fini della presentazione al cliente finale non vengono alterate dalla fornitura della *Service Provider Portability*.

5. Gli operatori coinvolti devono saper trattare il formato del codice d'instradamento (*Routing Number*), definito nella Specifica Tecnica 763-1 e 763-14 del Ministero delle comunicazioni e nelle successive modificazioni, per l'instradamento in rete delle chiamate verso Numeri Portati.

6. Le procedure di trattamento dei clienti per le prestazioni previste, in relazione alla fornitura della *Service Provider Portability*, dall'art. 7, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 sono definite dalle competenti autorità governative.

7. I clienti con numero portato non devono essere discriminati in termini di qualità del servizio, compatibilmente con la soluzione tecnica adottata.

Art. 7

Obblighi a carico dell'operatore Donating

1. All'atto della ricezione della comunicazione nelle forme di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, l'operatore *Donating* procede all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della *Service Provider Portability* solo se in possesso di tutti i dati necessari inviati a cura del cliente o dell'operatore *Recipient*.

2. Il termine per la realizzazione della *Service Provider Portability* è funzione della tipologia di accesso e del servizio interessato e non deve superare di norma quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

3. I costi ed i tempi di attivazione della fornitura della *Service Provider Portability* sono riportati negli accordi di interconnessione e nell'offerta di interconnessione di riferimento per quei soggetti tenuti alla pubblicazione della stessa e sono differenziati in funzione della tipologia di accesso e del servizio oggetto delle richieste di *Service Provider Portability*.

4. L'operatore *Donating* è autorizzato a rifiutare, dandone apposita informativa, le richieste di *Service Provider Portability* ricevute in conformità al disposto dell'articolo 4, commi 3 e 4, relative ad operatori diversi e pervenute alla stessa data per un medesimo numero.

5. L'operatore *Donating* è tenuto a segnalare con adeguato anticipo all'Autorità ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di *Service Provider Portability*, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.

6. L'operatore *Donating* è tenuto ad offrire la prestazione di *Service Provider Portability* sino al decimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di recesso dal rapporto contrattuale presentata dal cliente. Decorso tale termine, l'operatore *Donating* è autorizzato a respingere eventuali richieste di fornitura della *Service Provider Portability*.

7. Per i servizi di tariffa premio che necessitano di apposita autorizzazione dell'organo competente e pertanto possono essere oggetto di provvedimenti da parte dello stesso, l'operatore *Donating* comunica all'operatore *Recipient* gli eventuali provvedimenti sanzionatori di sospensione temporanea o cessazione in capo al cliente sottoscrittore di cui è a conoscenza. Resta ferma l'applicazione delle norme regolamentari relative ai servizi di tariffa premio.

Art. 8

Obblighi a carico dell'operatore Recipient

1. L'operatore *Recipient* richiede al cliente i dati e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione richiesta dal cliente stesso.
2. L'operatore *Recipient* è tenuto a comunicare l'acquisizione del numero oggetto di portabilità al gestore della banca dati centralizzata prima della attivazione della prestazione di *Service Provider Portability*, fermo restando quanto previsto all'art. 3.
3. L'operatore *Recipient* è tenuto a comunicare all'operatore *Donor* l'acquisizione e il termine di attivazione del numero oggetto di portabilità nel caso in cui l'operatore *Donor* non coincida con l'operatore *Donating*.
4. L'operatore *Recipient* è tenuto a comunicare all'operatore *Donor* il recesso dal contratto da parte del cliente o la scadenza del contratto, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella comunicazione di recesso o nel contratto stesso. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore *Recipient*, il numero non può essere riassegnato dall'operatore *Recipient* e deve ritornare a disposizione del *Donor* per successive assegnazioni. L'invio delle informazioni di cui al presente comma può avvenire anche mediante formato elettronico.
5. Il cambiamento della persona fisica a cui il contratto con l'operatore *Recipient* è intestato determina gli stessi effetti del recesso in relazione al numero portato, salvo nei casi di successione "mortis causa" e di subentro fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare.
6. Il cambiamento della persona giuridica, società o ente a cui il contratto con l'operatore *Recipient* è intestato determina gli stessi effetti del recesso in relazione al numero oggetto di portabilità, salvo nei casi di cambio del titolare d'impresa, di trasformazioni, fusioni, scissioni o trasferimenti di ramo di azienda e ogni altra modificazione che ha conseguenza sull'atto costitutivo.
7. Per i servizi di tariffa premio che necessitano di apposita autorizzazione da parte dell'organo competente, l'operatore *Recipient* si fa carico di richiedere all'organismo medesimo copia della documentazione certificante il servizio fornito dal cliente.
8. L'operatore *Recipient* si impegna ad offrire al cliente la prestazione nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa vigente per la fruibilità della prestazione stessa. Nel caso di *Service Provider Portability* per numeri per servizi geografici, il limite consiste attualmente nell'applicazione della prestazione nell'ambito dell'area locale cui il numero appartiene.

Art. 9

Obblighi a carico dell'operatore Donor

1. L'operatore *Donor* è tenuto ad espletare le configurazioni dovute a portabilità successive nel termine di attivazione del numero oggetto di portabilità comunicato dall'operatore *Recipient*, a seguito di accordo con l'operatore *Donating*.
2. L'operatore *Donor* risponde della riparazione dei guasti che si verificano sulla propria rete e in relazione alle proprie responsabilità; pertanto, nel caso di *Service Provider Portability* la responsabilità dell'operatore *Donor* è limitata all'infrastruttura di rete di sua competenza e relative funzionalità.
3. L'operatore *Donor* è autorizzato a rifiutare una richiesta di *Service Provider Portability* per numerazioni per servizi geografici nel caso di linee attestata ad autocommutatori analogici e di linee utilizzate dal *Donor* per apparecchi telefonici pubblici a pagamento. Gli autocommutatori analogici devono essere sostituiti al più presto e comunque non oltre il 30 giugno 2001.

Art. 10

Criteri di ripartizione dei costi

1. Al fine di determinare la ripartizione dei costi fra operatore *Donor* e operatore *Recipient*, si identificano i seguenti aggregati di costo riferiti alla *Service Provider Portability*:
 - a) costo di adeguamento del sistema: costi incrementali relativi a *software*, *hardware*, formazione e manodopera che l'operatore deve sostenere per rendere il sistema adeguato all'erogazione del servizio di *Service Provider Portability*;
 - b) costo per singolo numero portato: costi di gestione relativi all'attivazione efficiente di un singolo numero portato sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati membri dell'Unione Europea;

c) costi di trasporto aggiuntivo: costo sostenuto dall'operatore *Donor* al fine del reindirizzamento al punto di interconnessione con l'operatore *Recipient* della chiamata diretta ad un numero portato, nell'ipotesi di una soluzione tecnica efficiente che, basandosi su moderne tecnologie di rete, consenta la minimizzazione del costo di instradamento;

d) costo di implementazione e gestione della banca dati centralizzata dei numeri portati: costi che gli operatori obbligati al servizio dovranno congiuntamente sostenere per la progettazione, implementazione e gestione della banca dati centralizzata di cui all'art. 3. I criteri relativi alla attribuzione e ripartizione dei costi della banca dati verranno fissati dall'Autorità con successiva delibera.

2. Sono a carico di ciascun operatore di telecomunicazioni con obbligo di fornire la *Service Provider Portability* e senza modalità di recupero come costi aggiuntivi della prestazione, i costi sostenuti per l'adeguamento del sistema di cui al comma 1, lett. a).

3. I costi di cui al comma 1, lett. b), che ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato, sono addebitati dall'operatore *Donor* all'operatore *Recipient*.

4. In nessun caso l'operatore *Donor* può addebitare in tutto o in parte i costi di cui al comma 1, lettera b), all'utente.

5. I costi di trasporto aggiuntivo calcolati come al comma 1, lett. c), sono addebitati dall'operatore *Donor* all'operatore *Recipient*.

6. Gli operatori di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato, anche nel rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dei costi di cui ai precedenti commi, sono tenuti a pubblicare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, nell'offerta di interconnessione di riferimento, le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di *Service Provider Portability* per numerazioni geografiche e per quelle non geografiche di cui all'art. 1, comma 5. In relazione alla *Service Provider Portability* l'offerta di riferimento deve contenere le procedure attinenti alla fatturazione ed ai rapporti contabili tra organismi. Tali procedure devono basarsi su una soluzione efficiente.

Art. 11

Criteri di separazione contabile

1. L'operatore di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato deve dare evidenza, all'interno dei propri sistemi di contabilità, della capacità di isolare, riconoscere ed esporre i costi incrementali e specifici di cui all'art 10.

2. Il costo per numero deve riflettere un efficiente impiego dei fattori della produzione utilizzati per ogni specifica attivazione, imputati sulla base del costo del lavoro effettivamente impiegato alla data dell'attivazione.

3. Il costo aggiuntivo di trasporto deve essere determinato tramite l'adeguamento del modello dell'utilizzo degli elementi di rete che contribuiscono all'instradamento, tenendo conto del metodo più efficiente per il reindirizzamento della chiamata al numero portato. L'operatore notificato è tenuto a dare evidenza, nella propria offerta di interconnessione di riferimento, alla modalità adottata per la determinazione del parametro di efficienza.

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1999

Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (Deliberazione n. 410/99)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 21 dicembre 1999 ed in particolare nella prosecuzione del 22 dicembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

Visto il decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili;

Visto il piano di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1983, Supplemento ordinario n. 47, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla propria delibera n. 217 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, recante “Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, recante disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la delibera n. 69/99 recante “Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l’assegnazione delle frequenze”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull’introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che prevede l’adozione da parte degli Stati membri dell’Unione europea delle misure necessarie per consentire l’introduzione coordinata e progressiva dei servizi di comunicazioni mobili di terza generazione sul loro territorio entro il 1° gennaio 2002 al più tardi, con la previsione di un sistema di abilitazioni per l’UMTS entro il 1° gennaio 2000;

Visto l’accordo generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto nell’ambito dell’organizzazione mondiale del commercio (WTO), in vigore dal febbraio 1998;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni che integra le disposizioni dell’atto costitutivo e della convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(97)07 del 30 giugno 1997 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili della terza generazione;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre 1999, sull'uso armonizzato dello spettro per i sistemi terrestri di comunicazioni mobili universali (UMTS) che operano nelle bande 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz;

Considerato quanto segue:

Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea intendono promuovere la rapida introduzione sul mercato europeo, in maniera coordinata, di un sistema di comunicazioni mobili di terza generazione, al fine di sviluppare un mercato di servizi innovativi, multimediali ed a larga banda, inclusi quelli legati all'utilizzo delle applicazioni Internet.

Lo schema di piano nazionale di ripartizione delle frequenze prevede che per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione siano resi disponibili, entro il 1° gennaio 2002, 2x60 MHz nelle bande da 1920 MHz a 1980 MHz e da 2110 MHz a 2170 MHz (spettro simmetrico) e 35 MHz nelle bande da 1900 MHz a 1920 MHz e da 2010 MHz a 2025 MHz (spettro asimmetrico), anche in ottemperanza alle decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) della CEPT.

La famiglia di standard IMT-2000, promossa dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, comprende, tra gli altri, lo standard UMTS, definito dall'ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*), l'istituto europeo per gli standard nelle telecomunicazioni.

Conformemente alla decisione CEPT n. ERC/DEC/(99)25, del 29 novembre 1999, l'interfaccia radio denominata UTRA (UMTS *Terrestrial Radio Access*) è conforme allo standard UMTS dell'ETSI, che comprende due modalità operative, una di tipo FDD, nelle porzioni di spettro simmetrico, ed una di tipo TDD, prevalentemente nelle porzioni di spettro asimmetrico.

L'UMTS, anche ai sensi dell'art. 2 della decisione 128/1999/CE, si differenzia dai sistemi di seconda generazione, quale il GSM, in termini di interfaccia radio, efficienza spettrale, servizi e capacità degli stessi.

Le caratteristiche dei servizi di un sistema di comunicazioni mobili di terza generazione, in rapporto all'evoluzione tecnologica, consistono in:

- a) capacità multimediali superiori a quelle dei sistemi mobili di seconda generazione, con applicazioni a mobilità completa e mobilità bassa in diversi ambienti geografici;
- b) accesso efficiente ad Internet, Intranet ed ai servizi basati su protocolli Internet;
- c) trasmissioni vocali di elevata qualità paragonabile a quella delle reti fisse;
- d) portabilità del servizio in ambienti differenti (pubblico, privato, rete fissa, rete mobile);
- e) funzionamento in un ambiente integrato tra reti mobili, terrestri e satellitari.

Ai sensi della normativa comunitaria, in particolare le direttive 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/2/CE della Commissione, e della normativa nazionale, in particolare il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente per provata insufficiente capacità dello spettro di frequenze, e tale limitazione deve basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionali.

La disponibilità limitata delle bande di frequenza per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e la necessità di garantire risorse spettrali sufficienti allo sviluppo della rete ed alla qualità dei servizi comportano una limitazione al numero delle licenze rilasciabili.

Il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione costituisce un importante strumento per la realizzazione della convergenza fra servizi di comunicazione mobile e applicazioni Internet, offrendo notevoli opportunità di mercato per gestori di reti e fornitori di servizi e prodotti.

Il numero massimo di gestori di reti di terza generazione costituisce un elemento la cui valutazione è funzione della struttura della domanda, dell'effettiva disponibilità dello spettro frequenziale, dei fattori che caratterizzano il mercato nazionale, dell'offerta adeguata di nuovi servizi, dell'efficacia delle strategie di commercializzazione adottate e del costo e dell'effettiva disponibilità, per gli utenti finali, di terminali mobili adatti alla fruizione di servizi multimediali.

Anche alla luce dei risultati della consultazione pubblica indetta dal Ministero delle comunicazioni e delle decisioni adottate in altri Stati membri dell'Unione europea, per la prima fase di sviluppo dei sistemi di terza generazione, un operatore che offra al pubblico servizi multimediali deve poter disporre di almeno 2x10 MHz nello spettro simmetrico e 5 MHz in quello asimmetrico. Tale assegnazione iniziale per ogni licenza assicura la presenza, allo stato, di cinque gestori di sistemi mobili di terza generazione.

Sulla base del previsto schema di assegnazione, rimane disponibile una ulteriore porzione di spettro simmetrico, che potrà essere oggetto di un successivo provvedimento di assegnazione, all'esito di una valutazione circa l'effettivo sviluppo della concorrenza nell'ambito dei sistemi mobili di terza generazione, dell'incremento della domanda dei servizi ad essi collegati, e in considerazione di misure che promuovano l'utilizzo efficiente delle risorse spettrali.

Una procedura di gara a mezzo licitazione privata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituisce lo strumento più adeguato per l'assegnazione delle licenze, attese la scarsità delle risorse frequenziali e le caratteristiche peculiari del sistema di terza generazione. Tale procedura, costituita da due fasi, la prima di qualificazione, per la selezione di candidati con adeguate credenziali tecniche, economiche e commerciali, e la seconda di aggiudicazione, consente di contemperare gli obiettivi primari del rispetto dei principi di equità, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità con un uso efficiente dello spettro frequenziale e la garanzia di una elevata qualificazione delle imprese partecipanti alla gara.

Lo spettro costituisce una risorsa scarsa, la cui valorizzazione contribuisce all'uso efficiente dello stesso. A tal fine, la somma offerta per l'assegnazione delle frequenze costituisce uno dei criteri che concorrono alla formazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Allo scopo di garantire una remunerazione minima per la suddetta assegnazione risulta opportuno fissare un valore tenendo conto di criteri di valutazione economica e nel rispetto dei principi di proporzionalità, obiettività e non discriminazione, oltre che della necessità di favorire lo sviluppo di servizi innovativi e di assicurare adeguate condizioni di concorrenza nel mercato.

La decisione n.128/1999/CE del Parlamento e del Consiglio del 14 dicembre 1998 rileva, fra l'altro, che risulta opportuno anche tener conto degli effetti sociali della transizione alla società dell'informazione senza fili e che lo sviluppo dell'UMTS e delle norme pertinenti dovrebbe essere coordinato con le iniziative nei settori collegati, come, ad esempio, lo sviluppo della società dell'informazione ed il sostegno alla formazione di nuove professionalità nelle tecnologie legate ai sistemi mobili di terza generazione. Inoltre, nell'ambito del processo di revisione del quadro regolamentare del settore delle telecomunicazioni ("Review 1999"), emerge l'orientamento comunitario di considerare l'opportunità di destinare gli eventuali introiti, derivanti dagli importi corrisposti dagli aggiudicatari a titolo di assegnazione di porzioni dello spettro elettromagnetico, ad attività volte ad incrementare l'uso efficiente dello spettro stesso. L'Autorità ritiene di condividere tale orientamento, al fine di allargare il mercato delle telecomunicazioni ed in particolare quello legato alle comunicazioni mobili, alle applicazioni legate alla rete Internet, alla convergenza ed ai servizi innovativi.

Nel rispetto dell'autonomia di ogni impresa di sviluppare il servizio sul territorio secondo criteri di massima remunerazione degli investimenti, un obbligo minimo di copertura ai titolari di licenza, sia in termini temporali sia in termini geografici, garantisce, in modo graduale, una copertura uniforme e il più possibile non discriminatoria delle diverse aree del paese.

Un obbligo di copertura dei principali centri urbani, comune a tutti i licenziatari, a partire dai capoluoghi di regione e successivamente esteso ai capoluoghi di provincia, contempera infatti l'esigenza di assicurare un livello minimo di copertura della popolazione sul territorio con le previsioni di mercato, in base alle quali nel periodo iniziale di introduzione del servizio il bacino primario di utenza per i servizi mobili di terza generazione è costituito dalle zone ad alta densità abitativa.

La promozione di una effettiva concorrenza nel mercato richiede inoltre apposite misure regolamentari, trasparenti e di durata limitata. Tali misure dovranno essere tali da offrire la possibilità agli operatori nuovi entranti di ridurre l'incidenza delle diseguali condizioni di partenza e favorire lo sviluppo del mercato dei servizi e dei prodotti che possono essere offerti al pubblico per mezzo delle reti mobili di terza generazione. In particolare, risulta necessario definire le condizioni di *roaming* fra reti di seconda e di terza generazione anche tenendo conto dell'evoluzione degli standard. A tal fine dovrà facilitarsi la condivisione di siti, impianti e infrastrutture così da garantire condi-

zioni ottimali dal punto di vista della promozione della concorrenza ed offrire il massimo vantaggio per gli utenti, con un minimo impatto ambientale. Le misure dovranno favorire la nascita di un mercato concorrenziale per servizi che potranno essere offerti al pubblico sia dagli operatori mobili licenziatari sia da tutti gli altri soggetti autorizzati, al fine di stimolare un'offerta sempre più ampia di servizi innovativi.

Tenuto conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia del sistema di comunicazioni mobili di terza generazione indetta dal Ministero delle comunicazioni;

Tenuto conto dei lavori del tavolo tecnico congiunto Autorità - Ministero delle comunicazioni;

Udita la relazione del Presidente prof. Enzo Cheli e dei Commissari ing. Mario Lari e prof. Silvio Traversa;

DELIBERA:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) IMT-2000 (*International Mobile Telecommunications 2000*): il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione, basato sugli standard definiti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT);

b) UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*): il sistema di comunicazioni mobili di terza generazione appartenente alla famiglia IMT-2000 e basato sullo standard definito dall'ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*);

c) FDD: sistema duplex a divisione di frequenza (*Frequency Division Duplex*), un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano simultaneamente in bande di frequenze differenti;

d) spettro simmetrico, due porzioni di spettro radioelettrico, della stessa ampiezza, utilizzabili per sistemi di comunicazione di tipo FDD; nel caso di sistemi mobili di terza generazione le bande 1920 - 1980 MHz e 2110 - 2170 MHz sono utilizzabili in modo simmetrico FDD;

e) TDD: sistema duplex a divisione di tempo (*Time Division Duplex*), un sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenze e sono separate temporalmente;

f) spettro asimmetrico, una o più porzioni di spettro radioelettrico, tipicamente utilizzabili per sistemi di comunicazione di tipo TDD; nel caso di sistemi mobili di terza generazione le bande 1900 - 1920 MHz e 2010 - 2025 MHz sono utilizzabili in modo asimmetrico TDD;

2. Sono applicabili le definizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente provvedimento stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della decisione n. 128/1999/CE, le condizioni e la procedura per l'assegnazione in Italia di licenze individuali nazionali per i sistemi di comunicazioni mobili terrestri di terza generazione, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

2. La licenza individuale nazionale consente l'installazione e l'esercizio di reti per l'offerta al pubblico dei servizi di terza generazione sull'intero territorio.

Art. 3

Licenze individuali

1. In relazione alla attuale disponibilità dello spettro di frequenze di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) ed f), saranno rilasciate fino a cinque licenze individuali, con assegnazione iniziale, per

ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in 2x10 MHz nello spettro simmetrico ed in 5 MHz nello spettro asimmetrico.

2. Una ulteriore porzione dello spettro attribuito ai sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione è riservata, nella misura di 10 MHz nella parte asimmetrica, per l'espletamento di servizi ad uso privato da disciplinare con separato provvedimento.

3. La banda di frequenza assegnata a ciascuno degli aggiudicatari è resa disponibile a partire dal 1° gennaio 2002.

4. Le licenze individuali sono rilasciate dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione della licitazione di cui all'art. 4, comma 1.

5. La durata delle licenze oggetto del presente provvedimento è fissata in 15 anni a partire dal 1° gennaio 2002, con possibilità di rinnovo.

6. Ai titolari di licenza sono imposti, indipendentemente dagli obblighi volontariamente assunti nell'offerta presentata, obblighi di copertura dei capoluoghi di regione entro 30 mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e dei capoluoghi di provincia entro ulteriori 30 mesi.

Art. 4

Procedura per il rilascio delle licenze

1. Le licenze di cui al presente provvedimento sono assegnate tramite procedura di licitazione, ai sensi dell'art. 6, comma 13, lettera c), del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La procedura di gara è costituita da due fasi, una di qualificazione ed una di aggiudicazione.

3. La fase di qualificazione è svolta sulla base di requisiti che verranno definiti nel bando di gara.

4. La valutazione delle offerte sarà effettuata anche sulla base dei criteri che verranno stabiliti dall'Autorità con successivo provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 e al decreto ministeriale 25 novembre 1997.

5. Tra i criteri per la valutazione delle offerte di cui al comma 1 può essere previsto l'importo offerto relativo all'assegnazione delle frequenze, sulla base di un valore minimo stabilito dall'Autorità, con successivo provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione.

6. I valori ponderali per la valutazione delle offerte, sulla base dei criteri di cui al comma 4, saranno resi noti nel bando di gara.

Art. 5

Standard

1. Ciascun titolare di licenza individuale è tenuto ad installare ed esercitare un sistema di comunicazioni mobili di terza generazione secondo lo standard scelto della famiglia IMT-2000.

2. Almeno una delle licenze assegnate deve riguardare l'installazione e l'esercizio di un sistema di comunicazioni mobili di terza generazione conforme allo standard UMTS.

3. I partecipanti alla gara sono tenuti a dichiarare, nell'offerta di cui all'art. 4, comma 1, quale standard della famiglia IMT-2000 intendono adottare.

4. Qualora, nell'offerta di cui all'art. 4, comma 1, nessun soggetto abbia manifestato l'intenzione di adottare lo standard UMTS, la licenza relativa all'ultima porzione dello spettro non viene assegnata ed è rilasciata con successiva procedura riservata ai sistemi che adottano lo standard UMTS.

5. Qualora i concorrenti collocati ai primi cinque posti della graduatoria finale abbiano manifestato l'intenzione di adottare standard della famiglia IMT-2000 diversi dallo standard UMTS, si procederà al rilascio della quinta licenza al primo concorrente utilmente collocato in graduatoria con un'offerta legata all'uso dello standard UMTS.

Art. 6***Oneri finanziari e contributi***

1. La scansione temporale per il versamento dell'importo offerto di cui all'art. 4, comma 5, nonché le eventuali misure di garanzia di natura finanziaria che dovranno fornire i concorrenti risultati vincitori nella procedura di aggiudicazione, sono rese note nel bando di gara.

2. I titolari di licenza individuale di cui al presente provvedimento sono tenuti al versamento dei contributi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7***Misure volte alla promozione della concorrenza***

1. L'Autorità stabilisce misure volte a promuovere una concorrenza effettiva nella fornitura di reti e servizi di comunicazioni mobili entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Tali misure prevedono, tra l'altro, obblighi di *roaming* e relative condizioni economiche, condivisione di impianti ed infrastrutture, collocazione dei siti, rapporti fra gestori di reti e fornitori di servizi.

2. I criteri per l'assegnazione di ulteriori 2x10 MHz nella parte di spettro simmetrica sono fissati dall'Autorità nell'ambito delle misure di cui al comma 1, allo scopo di favorire un effettivo sviluppo della concorrenza.

Art. 8***Disposizioni finali***

1. L'Autorità si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento ad eventuali ulteriori decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni della CEPT sull'utilizzo coordinato delle frequenze attribuite ai sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni sulla definizione dell'interfaccia radio dell'IMT-2000.

2. I titolari delle licenze di cui al presente provvedimento devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati, e sono tenuti al rispetto dei limiti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, così come previsto dalla normativa vigente.

3. I titolari delle licenze di cui al presente provvedimento possono espletare, prima della data di offerta al pubblico dei servizi, attività di sperimentazione. Gli stessi, previo accordo con gli operatori di reti di seconda generazione, possono effettuare prove di interconnessione di reti e di *roaming*.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 22 dicembre 1999

Il Presidente
Enzo Cheli

Il Commissario relatore
Mario Lari

Il Commissario relatore
Silvio Traversa

DELIBERAZIONE 16 marzo 2000

Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi (Deliberazione n. 2/00/CIR)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 marzo 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla *"Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

Visto in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), nn. 7, 8 e 9 della suddetta legge;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla *"Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni"* (Open Network Provision - ONP);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla *"Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni"*;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla *"Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"*;

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla *"Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale"*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il *"Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"*;

Vista la Raccomandazione della Commissione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 concernente *"L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)"* e successive modifiche;

Vista la Raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 concernente *"L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)"* e successive modifiche;

Vista la Comunicazione della Commissione 98/C 265/02 sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante *"Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni"*;

Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni in data 3 aprile 1998 relativo alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

Vista il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante *"Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni"*;

Vista la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998 *"Valutazione e richiesta di modifiche dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998"*;

Vista la propria delibera n. 1/99 del 14 gennaio 1999 *"Costituzione Comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale"*;

Vista la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999 relativa alle condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla identificazione di organismi di telecomunicazione aventi notevole forza di mercato;

Vista la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000 *“Valutazione e richiesta di modifica dell’Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia del luglio 1999”*;

Visti i documenti depositati dagli operatori nel corso delle attività del Comitato per l’implementazione dell’accesso disaggregato a livello di rete locale;

Sentite le società Wind, Albacom, MCI Worldcom, MetroWeb, Infostrada in data 14, 20 e 21 ottobre e visti i documenti dalle stesse depositati;

Sentita la società Telecom Italia in data 23 settembre e 21 ottobre 1999 e visti i documenti dalla stessa depositati;

Visti gli atti del procedimento;

Udita, nella riunione del 18 novembre 1999, la relazione dell’ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

Vista la decisione assunta nella riunione del 7 dicembre 1999 nella quale è stato approvato il relativo schema di provvedimento;

Visto il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, pervenuto in data 3 marzo 2000;

Visto il parere congiunto della Direzione generale Concorrenza e della Direzione generale Società per l’informazione della Commissione Europea, pervenuto in data 7 marzo 2000;

Udita la relazione finale dell’ing. Vincenzo Monaci:

DELIBERA:

Art. 1

Definizioni e riferimenti

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) “regolamento”, il provvedimento citato in premessa che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

b) “Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) “operatore notificato”, ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato come avente notevole forza di mercato ai sensi dell’art. 4, comma 9, del regolamento;

d) “operatore licenziatario”, ogni organismo di telecomunicazioni titolare di una licenza individuale ai sensi dell’art. 2, commi 2, lett. a) e b), e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”;

e) “servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale”, i servizi che consentono agli operatori licenziatari l’utilizzo disaggregato delle risorse fisiche della rete dell’operatore notificato di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b) della presente delibera, nonché i servizi accessori e sostitutivi di cui al medesimo art. 4, comma 1, lett. c), d) ed e);

f) “servizio di canale virtuale permanente”, la fornitura di un flusso di dati trasparente ad alta capacità tra la sede del cliente e la rete dell’operatore entrante che Telecom Italia è tenuta a fornire agli operatori licenziatari in tutti i casi in cui la stessa Telecom Italia mediante le proprie divisioni commerciali, società controllate, controllanti, collegate o consociate intenda fornire servizi alla clientela ricorrendo a sistemi di accesso in tecnologia xDSL;

2. La definizione e la descrizione delle caratteristiche tecniche degli obblighi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato di cui all’art. 4 sono riportate nell’Allegato A alla presente delibera.

3. Le definizioni dei termini tecnici riportati nella presente delibera sono contenute nel Glossario annesso all'Allegato A.

4. Sono altresì applicabili, ove non altrimenti disciplinato dalla presente delibera, le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento.

5. Le motivazioni alla base della presente delibera sono contenute nella Relazione sul contesto economico e regolamentare riportata nell'Allegato B.

6. Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante della presente delibera.

Art. 2

Soggetti aventi obblighi di fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale

1. L'operatore notificato è tenuto a fornire servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera.

Art. 3

Soggetti legittimati a richiedere la fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale

1. Gli operatori licenziatari hanno diritto a richiedere la fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera.

Art. 4

Contenuti dell'obbligo di fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale

1. L'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata dall'operatore notificato ai sensi dell'art. 4, comma 9, del regolamento deve contenere le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei seguenti servizi:

- a) servizio di accesso disaggregato alla rete in rame;
- b) servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica;
- c) servizio di co-locazione;
- d) servizio di prolungamento dell'accesso;
- e) servizio di canale numerico.

2. L'obbligo di fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso sussiste solo nel caso di concomitante fornitura all'operatore licenziatario di servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) o e) del comma 1.

3. L'obbligo di fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso è limitato ad un periodo di tre anni a decorrere dalla data della effettiva operatività dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Nell'arco di tale periodo, l'Autorità si riserva di rivedere le condizioni ed i termini per la fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso, anche in considerazione dell'effettiva applicazione del calendario di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 9, nonché delle condizioni concorrenziali e del grado di sviluppo delle infrastrutture alternative in ambito locale.

4. L'obbligo di fornitura del servizio di canale numerico sussiste esclusivamente in caso di indisponibilità, comprovata da parte dell'operatore notificato, dei servizi di accesso disaggregato di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

5. L'offerta di interconnessione di riferimento deve riportare in allegato un manuale di procedura contenente i necessari elementi tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali per la effettiva operatività dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

Art. 5

Obblighi connessi alla fornitura di servizi in tecnologia xDSL da parte di Telecom Italia

1. Telecom Italia è tenuta ad offrire agli operatori licenziatari un servizio di canale virtuale permanente, in tutti i casi in cui sistemi di accesso in tecnologia xDSL siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

2. Le specifiche condizioni tecniche, economiche e regolamentari per l'utilizzo e la fornitura di servizi in tecnologia xDSL da parte di Telecom Italia saranno definite nell'ambito dei relativi provvedimenti autorizzatori, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base dei principi generali di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Telecom Italia è tenuta a garantire condizioni concorrenziali trasparenti e non discriminatorie per la fornitura agli operatori licenziatari di un servizio di canale virtuale permanente, con particolare riguardo ai tempi, alle condizioni tecniche, economiche e qualitative.

4. In considerazione della fase di introduzione sul mercato dei servizi in tecnologia xDSL, le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per l'offerta del servizio di canale virtuale permanente devono essere determinate sulla base del prezzo che Telecom Italia pratica alla clientela per l'offerta di servizi che utilizzino tecnologie xDSL. Tale prezzo deve essere depurato dai costi non pertinenti, quali i costi di commercializzazione dell'offerta (es. marketing, pubblicità e rete di vendita) e i costi di gestione del cliente (es. costi di fatturazione e assistenza clienti).

5. L'offerta di servizi in tecnologia xDSL alla clientela deve essere effettuata da parte di Telecom Italia in maniera trasparente, adeguatamente disaggregata, e riconoscibile rispetto all'offerta di altri servizi/prodotti da parte di proprie divisioni commerciali, di società controllate, controllanti, collegate o consociate.

6. Su richiesta dell'Autorità, Telecom Italia è tenuta a fornire una relazione in merito all'offerta alla clientela dei servizi in tecnologia xDSL, indicando, per ciascuno dei servizi, le caratteristiche tecniche e le modalità d'offerta, i prezzi e le diverse tipologie di clientela (es. clienti residenziali, imprese, *Internet Service Providers*, operatori licenziatari).

Art. 6

Linee guida contrattuali

1. I contenuti del contratto per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale devono essere negoziati tra le parti nel rispetto di quanto stabilito nella presente delibera e, per quanto questa non disponga, delle disposizioni di cui al regolamento e al decreto ministeriale 23 aprile 1998.

2. I tempi di negoziazione del contratto per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale non devono essere superiori a quelli previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

3. L'esplicita manifestazione della volontà di un cliente di accedere ai servizi di un operatore licenziatario costituisce presupposto necessario perché quest'ultimo possa richiedere all'operatore notificato la fornitura di un servizio di accesso disaggregato alla rete locale.

4. Fatta salva l'esigenza di determinazione di procedure generali relative all'espletamento delle attività di cui all'art. 7, comma 13, del regolamento, per ogni singola utenza che al momento della richiesta di accesso disaggregato alla rete locale da parte di un operatore licenziatario è sottoposta ad attività di intercettazione da parte dell'autorità giudiziaria, l'operatore notificato è tenuto ad informare sia l'operatore licenziatario sia l'autorità giudiziaria.

5. La durata del contratto di fornitura di un servizio di accesso disaggregato relativo al singolo cliente è determinata sulla base della durata del contratto tra operatore licenziatario e tale cliente.

6. Ogni operatore licenziatario è tenuto a fornire alla clientela un'adeguata informativa circa i servizi forniti, le relative condizioni economiche e contrattuali e circa le eventuali restrizioni derivanti dal cambiamento di operatore quale, ad esempio, l'impossibilità di usufruire della prestazione di *carrier selection*.

7. Nel caso di recesso del cliente dal contratto concluso con l'operatore licenziatario, quest'ultimo è tenuto a restituire il controllo dell'accesso all'operatore notificato. Se il recesso è a causa di trasloco da parte del cliente, tale obbligo di restituzione è sospeso per un periodo di trenta giorni, al fine di consentire al cliente subentrante di scegliere se continuare ad usufruire del servizio da parte dell'operatore licenziatario.

8. L'operatore notificato è tenuto a rendere disponibili, su richiesta, agli operatori licenziatari e ad aggiornare periodicamente e con tempestività le informazioni relative all'ubicazione dei siti di accesso disaggregato alla rete locale e gli archi di numerazione raggiungibili ai sensi di quanto previsto anche dall'art. 14, comma 16, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

9. Nell'ambito delle negoziazioni per le richieste di accesso disaggregato, l'operatore notificato è tenuto a fornire con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria per il processo di valutazione da parte dell'operatore licenziatario delle condizioni tecniche di utilizzabilità di tale servizio.

10. L'operatore notificato è tenuto a rendere disponibili agli operatori licenziatari e all'Autorità informazioni dettagliate sulla possibilità di co-locazione all'interno dei propri siti.

Art. 7

Modalità e tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato

1. L'operatore notificato deve predisporre e rendere disponibile agli operatori licenziatari ed all'Autorità una proposta di *Service Level Agreement* contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualità ed alle modalità di fornitura dei servizi di cui all'art. 4.

2. La fornitura del servizio di accesso disaggregato da parte dell'operatore notificato deve avvenire nei tempi impiegati per la fornitura di un medesimo servizio alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate.

3. Nel caso in cui la fornitura di un servizio di accesso disaggregato comporti il recesso di un cliente da un contratto preesistente con l'operatore notificato, il cliente si può rivolgere direttamente all'operatore licenziatario con cui intende stipulare un nuovo contratto, dando mandato a quest'ultimo di richiedere per proprio conto il recesso dal contratto precedentemente stipulato con l'operatore notificato. E' cura dell'operatore licenziatario far pervenire all'operatore notificato, secondo modalità concordate tra gli operatori, una dichiarazione attestante la volontà di recesso del cliente.

4. L'esercizio del diritto di recesso secondo le modalità previste dal comma 3 deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso definiti nel contratto tra il cliente e l'operatore notificato. La fornitura dei servizi di accesso disaggregato all'operatore licenziatario deve avvenire negli stessi tempi, in modo da minimizzare eventuali interruzioni del servizio al cliente.

5. Le parti sono tenute ad adottare idonee procedure interne al fine di salvaguardare il rispetto della riservatezza sulle informazioni scambiate.

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, l'operatore notificato è tenuto a garantire all'operatore licenziatario la continuità dei servizi forniti in forza del contratto già concluso.

7. La richiesta di un servizio di accesso disaggregato da parte dell'operatore licenziatario deve almeno contenere:

- a) tipologia di servizio di accesso disaggregato richiesto, con indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore licenziatario intende utilizzare nel caso di accesso al mezzo fisico in rame;
- b) data attesa di consegna;
- c) eventuale sincronizzazione con la richiesta di portabilità del numero;
- d) anagrafica del servizio richiesto;
- e) dichiarazione attestante la volontà del cliente di abbonarsi al servizio dell'operatore licenziatario.

8. Le parti si impegnano ad effettuare le verifiche tecniche necessarie a garantire la salvaguardia dell'integrità della rete per la tipologia di accesso richiesto. Le parti concordano il calendario per l'effettuazione delle verifiche tecniche e si impegnano a realizzare congiuntamente tali verifiche. L'effettuazione delle attività di verifica da parte dell'operatore licenziatario è certificata da parte del-

l'operatore notificato. Tale attività non può in alcun modo determinare indebiti ritardi nella fornitura del servizio di accesso richiesto.

9. L'Autorità procede, su richiesta, alla valutazione degli esiti dell'analisi di fattibilità relativa ai servizi di accesso disaggregato, tenendo conto anche della circostanza che l'operatore notificato offra già tale servizio o altro equivalente alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate o ad un altro operatore licenziatario.

10. Fermo restando l'obbligo di fornitura del servizio sostitutivo di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), il rifiuto da parte dell'operatore notificato di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete locale è giustificato esclusivamente nei casi in cui:

- a) non vi sia disponibilità di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio;
- b) sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio;
- c) l'operatore notificato si riservi di utilizzare capacità/risorse per propri scopi, sulla base di una adeguata documentazione dell'utilizzo previsto di tale capacità/risorse nonché dei tempi previsti per tale utilizzo.

In ogni caso, qualora la richiesta di fornitura di un servizio di accesso disaggregato venga respinta, l'operatore notificato è tenuto a fornire all'operatore licenziatario adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto.

11. Le richieste dei servizi di accesso disaggregato devono essere soddisfatte a cura dell'operatore notificato in base all'ordine di presentazione delle stesse, indipendentemente dal fatto che esse provengano dalle proprie divisioni commerciali, da società controllate, controllanti, collegate o consociate o da operatori licenziatari.

12. Le parti si impegnano a prevedere procedure idonee ad assicurare che gli interventi di manutenzione e risoluzione dei guasti vengano effettuati in maniera rapida ed efficiente. I tempi di intervento e di riparazione previsti da tali procedure, calcolati dal momento in cui viene segnalato il guasto, non possono essere superiori a quelli che l'operatore notificato garantisce alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate.

13. Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste devono essere improntate alla massima efficienza ed adottare, ove compatibili, i più evoluti mezzi di comunicazione informatici.

14. L'operatore notificato e l'operatore licenziatario sono tenuti, nell'ambito delle rispettive attività, a garantire la sistemazione a regola d'arte negli spazi destinati alla co-locazione delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e). L'operatore notificato garantisce il pieno accesso a dette attrezzature agli incaricati dell'operatore licenziatario.

15. Nei casi di comprovata indisponibilità, l'operatore notificato è tenuto a prevedere soluzioni alternative di co-locazione e soluzioni di co-locazione virtuale, al fine di consentire comunque l'utilizzo dei servizi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b) d) ed e).

16. Gli operatori licenziatari sono tenuti a garantire che le proprie attrezzature co-locate nei locali dell'operatore notificato soddisfino i requisiti concordati per la gestione degli spazi e l'ospitalità delle suddette attrezzature.

Art. 8

Aspetti economici

1. Le condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale di cui all'art. 4 sono definite nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo.

2. Le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale devono essere basate sulla metodologia dei costi storici pienamente allocati.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. L'operatore notificato deve adeguare e pubblicare la propria offerta di interconnessione di riferimento e l'allegato manuale di procedura di cui all'art. 4, comma 5, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.